

STATUTO ASSOCIAZIONE
DEGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITÀ ED
ISTITUZIONI PONTIFICIE ROMANE

APPROVATO IL 30 MARZO 2023

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata Studenti delle Università ed Istituzioni Pontificie Romane, “ASUIPRO”, Roma. Nel prosieguo sarà citata, per brevità, anche solo come “Associazione”.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione ha come scopo coordinare e rappresentare efficacemente gli Studenti degli Atenei Pontifici di Roma.

2. Con il termine “Atenei Pontifici” si intendono le Università Pontificie, gli Atenei Pontifici e gli altri Pontifici Istituti e Facoltà di Roma, che sono approvati come tali dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

3. A tale scopo, si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

3.1 Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra i rappresentanti degli studenti degli Atenei Pontifici;

3.2 Rappresentare gli Studenti degli Atenei Pontifici presso il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, la Conferenza dei Rettori delle Università e Istituzioni Pontificie Romane “CRUIPRO” ed, eventualmente, presso organismi nazionali ed internazionali.

Art. 3 – Membri

1. L'Associazione è composta da uno Studente per ognuno degli Atenei Pontifici di Roma.

2. I Rappresentanti di ogni Ateneo saranno scelti nei loro centri di studio secondo le modalità previste dai propri regolamenti entro il mese di novembre di ogni anno accademico.

Art. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

1.1 Stabilire una costante comunicazione con le segreterie degli Atenei Pontifici e con i Rappresentanti degli Studenti di ciascun Ateneo;

1.2 Promuovere la stipula di accordi fra gli Atenei Pontifici di Roma a favore degli Studenti (prestito interbibliotecario, frequenza di corsi, visite di professori, corsi di lingue, ecc.);

1.3 Sostenere un portale web e canali social per diffondere l'Identità e le Attività dell'Associazione;

1.4 Curare iniziative editoriali e pubblicazioni consone alle finalità dell'Associazione;

1.5 Organizzare e collaborare nell'organizzazione di convegni, seminari indirizzati agli Studenti degli Atenei Pontifici di Roma;

1.6 Organizzare e collaborare nell'organizzazione di eventi per la crescita e la formazione spirituale degli studenti degli Atenei romani;

1.7 Promuovere iniziative culturali e assistenziali (volontariato) tra gli Studenti delle Università Pontificie di Roma;

1.8 Offrire, nella misura del possibile, orientamento in entrata agli studenti degli Atenei Pontifici, aiuto per gestioni burocratiche (visto, permessi di soggiorno) e sostegno per l'inserimento nel mondo del lavoro;

1.9 Svolgere altre attività che si ritengano idonee e compatibili con la natura e la finalità dell'Associazione.

Art. 5 - Assemblea

1. I membri dell'Associazione, di cui l'art. 3, costituiscono l'Assemblea, che è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, determina i punti da trattare nei confronti degli organismi indicati nell'art. 2 e, ogni due anni, elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Economo.
2. In via ordinaria l'Assemblea viene riunita dal Presidente mezzo e-mail, telefono, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. L'Assemblea, durante la prima riunione dell'anno accademico (se possibile l'ultima settimana del mese di novembre), dovrà stipulare un programma delle attività annuali e un calendario annuale che stabilisca le date delle assemblee ordinarie dell'Associazione. Siano previste, nel limite del possibile, almeno una riunione ogni due mesi nel periodo dell'anno accademico (ottobre-giugno).
4. I membri dell'Assemblea possono inviare al Presidente proposte di punti da trattare nella riunione fino a tre giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.
5. Ove previsto dall'avviso di convocazione, i partecipanti possono intervenire all'Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea, (incluse le eventuali modifiche apportate allo Statuto) sono prese a maggioranza dei voti degli Atenei rappresentati dai membri presenti.

Art. 6 - Elezione di membri per adempiere funzioni particolari

1. Per un efficace coordinamento dell'Associazione, l'Assemblea radunata elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed

un Economo che durano in carica per due anni, purché rimangano rappresentanti della propria istituzione. Vengono eletti a maggioranza assoluta dei voti ed è necessaria l'accettazione dell'incarico da parte dei singoli.

2. In caso di dimissione o assenza permanente del Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario o l'Economo subentra il primo membro dell'Assemblea non eletto (nella precedente votazione) per quella carica, che lo sostituisca.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, garantisce la comunicazione tra i membri, propone l'ordine del giorno dell'Assemblea, vigila per l'adempimento delle delibere dell'Assemblea e coordina le iniziative opportune nell'ambito delle finalità associative, in costante rapporto informativo con l'Assemblea.

Art. 8 – Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso d'impedimento e collabora strettamente con lui nei compiti di cui l'articolo precedente.

Art. 9 - Segretario

1. Il Segretario aiuta il Presidente e il Vice-Presidente nel campo burocratico e organizzativo. In particolare verbalizza le delibere dell'Assemblea e custodisce l'archivio.

Art. 10 – Economo

1. L'Economo si occupa degli aspetti patrimoniali quali l'elaborazione dei preventivi, la custodia del libro cassa e l'approvazione del bilancio annuale dell'Associazione.

Art. 11 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dall'Economo. È convocato dal Presidente e, oltre a preparare le riunioni dell'Assemblea, ha il compito di esaminare questioni urgenti, là dove non sia moralmente possibile convocare l'Assemblea. La stessa sarà prontamente informata delle decisioni assunte.

Art. 12 - Patrimonio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da eventuali contributi e liberalità. Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed Economo sono corresponsabili dell'opportuna gestione del patrimonio e delle risorse economiche. Ogni spesa che non sia indirizzata a pagare spese di gestione dovrà essere approvata in Assemblea.

Roma, 30 Marzo 2023